

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON
DI LINEA**

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono iscriversi nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona Vibo Valentia – di seguito, Camera di Commercio - ai sensi dell'art. 6 della legge 15/01/1992, n. 21 recante "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modificazioni ed integrazioni e come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 113 del 29/03/2018 "Istituzione della commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21)".
2. Il Regolamento definisce altresì gli aspetti organizzativi e funzionali per la formazione e la tenuta del Ruolo dei Conducenti.

ART. 2 – RUOLO DEI CONDUCENTI

1. E' istituito presso la Camera di Commercio il Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, d'ora in avanti "Ruolo Conducenti" o, semplicemente, "Ruolo".
2. La Camera di Commercio provvede agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del Ruolo.
3. Nel Ruolo devono iscriversi coloro che intendono svolgere un servizio di trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, effettuato a richiesta del o dei trasportati in modo non continuativo o periodico e su itinerari stabiliti di volta in volta.
4. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 21/1992:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.
5. L'iscrizione nel Ruolo ha natura abilitante e costitutiva:
 - costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;

- è necessaria per prestare attività di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa autorizzata a tale servizio o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

ART. 3 – ISCRIZIONE NEL RUOLO

1. Nel ruolo conducenti si iscrivono solo le persone fisiche, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti, che svolgono o intendano svolgere l'attività di conducente rientrante nella normativa di cui alla legge n. 21/1992, in qualità di titolare, sostituto, dipendente, collaboratore familiare.
2. Nel caso in cui l'attività venga svolta in forma societaria devono essere iscritti al Ruolo il titolare dell'autorizzazione, legale rappresentante della società, e tutti coloro che sono adibiti alle mansioni di conducente in qualità di soci, dipendenti o sostituti.
3. L'iscrizione nel Ruolo può essere richiesta per il servizio di taxi e/o per il servizio di noleggio con conducente per una o più tipologie di veicoli indicati all'art. 2, comma 4 del presente regolamento e abilita a concorrere in tutti i comuni del territorio della provincia. E' ammessa l'iscrizione anche per più categorie di veicoli, salvo i casi di incompatibilità, se previsti dalla legge e/o da regolamenti regionali e/o comunali.

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NEL RUOLO

1. Requisiti richiesti per l'iscrizione nel ruolo sono:
 - essere residenti ovvero avere domicilio professionale in un comune delle province di Catanzaro, Crotone o Vibo Valentia. Il domicilio dovrà essere comprovato con idonea documentazione;
 - aver assolto gli obblighi scolastici: per i nati dal 1° gennaio 1994 è necessario dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 10 anni; per i nati dopo il 1952 è necessario dimostrare la frequenza della scuola dell'obbligo per 8 anni; anteriormente a tale data, va dimostrata la frequenza della scuola dell'obbligo per 5 anni. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, è necessaria la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverata in Tribunale;
 - non essere attinti da misura interdittiva ai sensi degli artt. 67 e 89 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
 - aver compiuto l'età minima prevista dalle vigenti disposizioni per la guida di autovetture e per la conduzione di natanti;
 - essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto per i conducenti di autoservizi pubblici non di linea dall'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod. ed int. Nuovo Codice della Strada;
 - aver sostenuto con esito positivo apposito esame presso la commissione regionale istituita con delibera di Giunta della Regione Calabria n. 113 del 29/03/2018.

2. Il possesso di altri requisiti di idoneità fisica e morale è stabilito ed accertato dai Comuni in sede di rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 21/1992.

ART. 5 – ISCRIZIONE SU DOMANDA

1. L'iscrizione nel Ruolo Conducenti avviene su richiesta dell'interessato. Per le società, avviene, su richiesta del legale rappresentante, che chiederà l'iscrizione a titolo personale e/o per tutti coloro che sono adibiti alle mansioni di conducente in qualità di soci, dipendenti, sostituti o coadiutori familiari.
2. I richiedenti e tutti coloro per i quali viene chiesta l'iscrizione devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nel ruolo. Quando la richiesta venga prodotta per conto di soggetti terzi (soci, dipendenti, sostituti o coadiutori familiari) dovrà essere controfirmata da quest'ultimi ai fini dell'attestazione circa il possesso dei requisiti e nel rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali.
3. Stante la delibera della Giunta Regionale Calabria n. 113/2018 che al punto 1), istitutivo della commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'iscrizione nel ruolo, statuisce che l'esame si tenga quando ne faccia richiesta una camera di commercio sulla base di almeno n. 30 domande di iscrizione nel ruolo, l'istanza potrà essere presentata dagli interessati, in possesso degli altri requisiti, ma privi del requisito essenziale del superamento dell'esame di cui all'art. 6 comma 3 della legge n. 21/1992. In tal caso, l'iscrizione nel ruolo resterà subordinata al conseguimento del requisito richiesto dalla legge e sarà cura dell'interessato fornire prova alla camera di commercio dell'avveramento della condizione per la quale la sua domanda è rimasta sospesa, integrando l'istanza a suo tempo presentata con l'attestazione di superamento dell'esame ed altra documentazione che dovesse rendersi necessaria.

ART. 6 – ISCRIZIONE DI DIRITTO

1. L'iscrizione nel Ruolo avviene di diritto, su semplice domanda, senza accertamento dei requisiti:
 - a) per tutti i soggetti che al momento dell'adozione della delibera regionale n. 113/2018 – 29 marzo 2018 – erano già titolari di licenza o di autorizzazione oppure prestano o abbiano prestato attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
 - sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
 - dipendente di impresa autorizzata o sostituto del dipendente per un tempo determinato;
 - familiare che collabora o coadiutore;

(Per i soggetti conducenti diversi dai titolari è necessario, per l'iscrizione di cui al comma 1, l'aver esercitato l'attività di conducente per periodi che cumulino almeno due anni nei cinque anni antecedenti la data di richiesta di iscrizione che deve anche essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'intestatario della licenza o

autorizzazione, attestante il periodo in cui il richiedente ha prestato la propria attività lavorativa).

- b) per gli iscritti nel ruolo tenuto da altra camera di commercio che trasferiscano la loro residenza o il domicilio professionale in provincia di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia.

ART. 7 – BOLLI E DIRITTI

1. L'istanza di iscrizione nel ruolo ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento deve essere redatta in bollo.
2. I diritti di segreteria sono fissati nella misura stabilita nella Tabella B del decreto Interministeriale 12 Luglio 2012: domande di iscrizione in Registri, albi, ruolo ed elenchi e saranno automaticamente modificati in seguito a variazioni a detto decreto.
3. L'iscrizione nel ruolo sconta anche il versamento della tassa di concessione governativa che dovrà essere versata ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Coloro che non hanno ancora sostenuto l'esame al momento della domanda possono riservarsi di effettuare il pagamento della tassa di concessione governativa dopo il superamento dell'esame e con l'integrazione della domanda di iscrizione, a norma dell'art. 5, comma 3. La tassa non è dovuta, nel caso di iscrizione di diritto, per trasferimento da altro ruolo o se l'interessato dimostra di averla già versata al momento del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 8 – ADEGUAMENTO NORMATIVO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme regionali e statali. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.
2. Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, si rinvia alla disciplina normativa che regola la materia in argomento.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, entra in vigore immediatamente all'atto della sua approvazione ai sensi dell'art. 46 dello Statuto camerale vigente ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente camerale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".